

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.

Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

ART. 1	FINALITÀ	1
ART. 2	DEFINIZIONI	2
ART. 3	RISORSE DISPONIBILI E STRUTTURA COMPETENTE	2
ART. 4	SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI INCENTIVO	2
ART. 5	INTERVENTI FINANZIABILI E NON FINANZIABILI	2
ART. 6	SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	3
ART. 7	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO	3
ART. 8	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RELATIVO TERMINE	4
ART. 9	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	4
ART. 10	CASI DI ESCLUSIONE	4
ART. 11	CRITERI DI VALUTAZIONE	5
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA	5
ART. 13	MISURA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI	5
ART. 14	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	6
ART. 15	RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO	6
ART. 16	VINCOLI	6
ART. 17	REVOCA DELL'INCENTIVO E RECUPERO DEL CREDITO	7
ART. 18	ISPEZIONI E CONTROLLI	7
ART. 19	RINVIO	7
ART. 20	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	7
ART. 21	NOTE INFORMATIVE	7

ART. 1 FINALITÀ

1. Al fine di favorire il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature sportive fisse e mobili nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, il presente Bando disciplina, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per l'acquisto delle attrezzature sportive fisse e mobili, per gli anni 2017 e 2018.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) attrezzatura:

- l'allestimento, l'apparecchio, il mezzo o il dispositivo che si utilizza nell'ambito dell'attività sportiva per migliorare e ottimizzare lo svolgimento di un esercizio sportivo, avente una presumibile durata superiore ad un anno;
- gli autoveicoli destinati al trasporto del team sportivo (atleti, tecnici e accompagnatori), funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva;

b) equipaggiamento:

- gli indumenti sportivi, che normalmente si prestano ad essere utilizzati da una sola persona, per la pratica dell'attività sportiva, sia a livello di allenamento che di competizione (ad esempio: magliette, calzoncini, calze, tute, calzature, scarponi da sci, guanti, berretti, costumi da gara ed allenamento);
- i materiali utilizzati per confezionare gli indumenti suddetti (ad esempio: stoffe o altri materiali occorrenti per la realizzazione di costumi da gara);
- borse, sacche, zaini ed altri contenitori di uso individuale;
- oggetti che, pur configurandosi come attrezzo tecnico, assolvono anche una funzione sostitutiva di capi di vestiario (ad esempio: stivaletti di pattini, guantoni da boxe, sacchi a pelo)
- oggetti aventi funzione di protezione individuale di parti del corpo durante la pratica sportiva (ad esempio paragenti, paracolpi, ginocchiere, gambali, imbraghi, maschere di protezione, occhiali da nuoto, caschi).

ART. 3 RISORSE DISPONIBILI E STRUTTURA COMPETENTE

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione:

- a) una dotazione finanziaria di euro 700.000,00, da assegnare mediante incentivi ai soggetti di cui all'articolo 4, per l'anno 2017 per l'acquisto delle attrezzature sportive fisse e di trasporto
- b) una dotazione finanziaria di euro 200.000,00, da assegnare mediante incentivi ai soggetti di cui all'articolo 4, per l'anno 2018, per l'acquisto delle attrezzature sportive mobili.

2. La struttura regionale competente alla concessione degli incentivi di cui al presente Bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, della Direzione Centrale Cultura Sport e Solidarietà.

ART. 4 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI INCENTIVO

1. Sono legittimate a presentare la domanda di incentivo per l'acquisto delle attrezzature sportive fisse o mobili, le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, aventi sede operativa nel Friuli Venezia Giulia.

2. In caso di domanda di incentivo per l'acquisto delle attrezzature sportive fisse da installare presso impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 devono essere:

a) proprietari dell'impianto sportivo presso cui saranno installate le attrezzature sportive oggetto della domanda di incentivo, oppure

b) muniti di idoneo titolo giuridico, che consente l'utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà di ente pubblico, con scadenza non inferiore ad un anno dalla data di presentazione della domanda, nonché muniti di specifica autorizzazione, da parte dell'ente pubblico proprietario, all'installazione delle attrezzature medesime.

ART. 5 INTERVENTI FINANZIABILI E NON FINANZIABILI

1. Possono essere finanziati i seguenti interventi, strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dalle associazioni o società sportive di cui all'articolo 4:

a) acquisto di attrezzature sportive fisse (da installare presso impianti sportivi siti nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia) e autoveicoli per il trasporto del team sportivo;

b) acquisto di attrezzature sportive mobili.

2. A titolo esemplificativo e non limitativo, si indicano di seguito le attrezzature ammissibili a incentivo:

a) attrezzature sportive fisse e di trasporto:

porte per campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri fissi per il basket e relative protezioni, pareti per arrampicata, pareti specchiate, tabelloni segnapunti, balaustre, pannelli di protezione dei campi da gioco, gabbie per lanci, spalliere e quadri svedesi, barriere per equitazione, postazioni arbitri, apparecchiature per alaggio barche e autoveicoli per il trasporto del team sportivo (atleti, tecnici e accompagnatori).

b) attrezzature sportive mobili:

strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, pistole starter, scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere), biciclette, pattini completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi, materassini, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, remi, alberi, boma, vele, motori, impianti audio, palchi mobili per premiazioni, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, imbarcazioni comprensive di accessori e motore.

3. Non sono finanziabili i seguenti interventi:

a) acquisto di defibrillatori;

b) acquisto di equipaggiamenti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) acquisto di attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorio ovvero aventi una presumibile durata inferiore ad un anno (es.: palloni da gara ed allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, numeri pettorali, carte da gioco);

d) acquisto di attrezzature fisse, di trasporto e mobili usate.

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a incentivo le spese relative all'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili di cui all'articolo 5, comma 1, che rispettano i seguenti principi:

a) sono imputabili esclusivamente all'intervento finanziato;

b) sono sostenute dal soggetto che richiede l'incentivo;

c) per le attrezzature sportive fisse e di trasporto: sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di incentivo, entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso;

d) per le attrezzature sportive mobili: sostenute successivamente all'1 gennaio 2018, entro e non oltre il termine di rendicontazione dell'incentivo.

2. Unitamente alle spese per l'acquisto delle attrezzature sportive di cui al comma 1, sono ammissibili a incentivo le spese di trasporto, montaggio e collaudo relative all'acquisto delle attrezzature stesse, nonché l'IVA qualora rappresenti un costo.

3. La spesa complessivamente ammissibile a incentivo:

a) per attrezzature sportive fisse e di trasporto non può essere inferiore all'importo di euro 6.250,00 e non può superare l'importo di euro 31.250,00;

b) per attrezzature sportive mobili non può essere inferiore all'importo di euro 1.000,00 e non può superare l'importo di euro 2.500,00.

4. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso l'importo dell'incentivo richiesto.

5. Non sono ammissibili a incentivo le spese relative a:

a) canoni di leasing;

b) locazione e noleggio delle attrezzature sportive;

c) IVA quando sia recuperabile dal soggetto richiedente.

ART. 7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO

1. I soggetti interessati, di cui all'articolo 4, possono presentare al Servizio una sola domanda di incentivo, che può comprendere in alternativa o l'acquisto di attrezzature sportive fisse e di trasporto, o l'acquisto di attrezzature sportive mobili. In caso di domanda comprensiva sia di attrezzature sportive fisse e di trasporto sia di quelle mobili, sarà ritenuta valida quella recante il preventivo inferiore. In caso di presentazione di più domande da parte

dello stesso soggetto, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta, purché presentata entro il termine di scadenza di cui al comma 2.

2. La domanda di incentivo, redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, con le seguenti modalità:

a) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente Bando, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on-line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it.

b) nei termini perentori decorrenti dalle ore 10.00 del 27 settembre 2017 alle ore 12.00 del 13 ottobre 2017.

c) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. La domanda di incentivo non in possesso di uno o più dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è archiviata d'ufficio.

4. L'inoltro della domanda di incentivo è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 2, lettera b).

5. La domanda di incentivo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;

b) copia del documento di attribuzione del codice fiscale del soggetto richiedente, riportante la denominazione corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore;

c) copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) preventivo di spesa intestato al soggetto richiedente, rilasciato dalla ditta fornitrice specializzata, contenente l'offerta per la fornitura delle attrezzature sportive oggetto dell'istanza di incentivo;

e) dichiarazione attestante l'impegno all'osservanza degli obblighi inerenti il vincolo di destinazione di cui all'articolo 16, nei modi, nei tempi e da parte dei soggetti ivi previsti;

f) in caso di domanda da parte dei soggetti muniti di titolo giuridico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), autorizzazione, rilasciata dall'ente pubblico proprietario, all'installazione delle attrezzature sportive fisse presso l'impianto sportivo interessato.

ART. 8 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RELATIVO TERMINE

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di incentivo, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco identificativo delle domande pervenute.

2. Il procedimento si conclude, con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria:

a) per le attrezzature sportive fisse e di trasporto, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di incentivo;

b) per le attrezzature sportive mobili, entro 120 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di incentivo.

ART. 9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti l'incentivo, nonché l'ammissibilità delle spese, individuando quindi la spesa complessiva ammissibile ad incentivo.

2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di incentivo è considerata inammissibile ed archiviata.

ART. 10 CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono inammissibili le domande di incentivo:

a) presentate oltre i termini perentori di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);

b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 4, commi 1 e 2;

- c)** non compiate e convalidate on-line, come previsto all'articolo 7, comma 2, lettera a);
- d)** prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- e)** relative ad interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5 comma 1;
- f)** la cui spesa ammissibile risulti inferiore a:
 - per le attrezzature sportive fisse e di trasporto: euro 6.250,00;
 - per le attrezzature sportive mobili: euro 1.000,00;
- g)** relative ad acquisti effettuati:
 - per le attrezzature sportive fisse e di trasporto: prima della data di presentazione dell'istanza di incentivo;
 - per le attrezzature mobili: prima dell'1 gennaio 2018;
- h)** non completate, nei termini perentori stabiliti dal Servizio, dalla documentazione integrativa o sostitutiva richiesta.

ART. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e delle successive formulazioni delle graduatorie di merito, sono stabiliti, nella Tabella 1 e nella Tabella 2 del presente bando, i criteri di valutazione e i corrispondenti punteggi.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Sugli interventi risultati ammissibili a incentivo per l'acquisto delle attrezzature sportive fisse e di trasporto, ai fini della graduatoria di merito, è acquisito per l'attribuzione dei criteri di cui alla Tabella 1, lettera B, il parere della Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di Presidente, dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, con la funzione di vicepresidente, da un dipendente del Servizio, di categoria non inferiore a C. Della Commissione fanno parte inoltre: il Presidente del Comitato regionale del CONI o un suo delegato, e tre esperti in materia di sport, designati dal Comitato regionale del CONI, aventi adeguata conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate.

2. Le sedute della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza, del vice Presidente.

4. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base del numero di protocollo automaticamente attribuito dal sistema informatico.

5. Entro i termini di cui all'articolo 8 comma 2, con decreto del Direttore centrale sono approvati:

a) le graduatorie, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'importo dell'incentivo rispettivamente assegnato e la relativa spesa ammissibile, nonché degli interventi ammissibili a incentivo ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) gli elenchi degli interventi non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità dell'incentivo spettante a favore dell'ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, l'incentivo stesso non viene assegnato.

7. In caso di rinuncia all'incentivo, nonché nei casi di decadenza dal diritto all'incentivo assegnato, ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 13 MISURA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Per l'acquisto delle attrezzature sportive fisse e di trasporto l'incentivo è concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile. L'importo dell'incentivo per le attrezzature sportive fisse (esclusi i mezzi di trasporto) non può comunque essere superiore ad euro 25.000,00; per l'acquisto dei mezzi di trasporto del team sportivo non può essere superiore ad euro 12.500,00.

2. Per l'acquisto delle attrezzature sportive mobili, l'incentivo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile; l'importo non può comunque essere superiore a euro 2.500,00.

3. Con decreto del Direttore del Servizio gli incentivi sono concessi e liquidati, con il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita:

a) per le attrezzature sportive fisse e di trasporto, nella misura del cento per cento del contributo concesso, in via anticipata;

b) per le attrezzature sportive mobili, nella misura del cento per cento del contributo concesso, a seguito dell'approvazione del relativo rendiconto.

ART. 14 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi per un importo non inferiore alla spesa ammissibile, come indicata nella graduatoria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a)

2. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, i beneficiari sono tenuti a presentare, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, la documentazione prevista all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per lo stesso intervento; la sommatoria di tali contributi / entrate e del contributo regionale concesso ai sensi del presente Bando non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, devono presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione presso l'impianto sportivo delle attrezzature sportive fisse oggetto dell'incentivo.

4. Entro il limite complessivo dell'incentivo concesso sono ammesse a rendiconto variazioni in aumento fino al 10 per cento delle singole voci di spesa indicate a preventivo. Le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dalla rendicontazione.

5. Il termine di presentazione della documentazione a rendicontazione è fissato nel decreto del Direttore di Servizio di concessione dell'incentivo; entro e non oltre tale termine può essere richiesta dal beneficiario, una sola volta, la proroga del termine stesso che potrà essere concessa per un periodo non superiore a 90 giorni.

6. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per la verifica della rendicontazione prodotta; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non sono considerate al fine della rendicontazione.

ART. 15 RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora, dalla rendicontazione delle spese relativa all'intervento finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al totale della spesa ammissibile indicata nella graduatoria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a).

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 per cento dell'incentivo concesso. In caso contrario l'incentivo viene revocato.

ART. 16 VINCOLI

1. I beneficiari degli incentivi per acquisto di attrezzature sportive fisse non possono cedere a titolo oneroso le medesime attrezzature e hanno l'obbligo di mantenerle presso gli impianti per i quali sono stati concessi gli incentivi, purché funzionanti, per cinque anni a decorrere dalla data di installazione delle attrezzature stesse.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000 i beneficiari presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Qualora il titolo giuridico in capo ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), scada prima del termine dei cinque anni di cui al comma 1, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti dall'ente pubblico proprietario dell'impianto.
4. Le attrezzature sportive mobili non possono essere cedute a titolo oneroso.
5. Per i mezzi di trasporto del team sportivo vige il divieto di cessione di cui al comma 1.

ART. 17 REVOCA DELL'INCENTIVO E RECUPERO DEL CREDITO

1. Alla revoca dell'incentivo concesso si procede nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato nel decreto di concessione;
 - c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
 - d) l'intervento realizzato non corrisponde a quello ammesso a incentivo;
 - e) l'intervento è effettuato da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di incentivo;
 - f) l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell'incentivo concesso;
 - g) l'acquisto dell'attrezzatura sportiva fissa e di trasporto risulta effettuato prima della presentazione della domanda di incentivo; l'acquisto dell'attrezzatura sportiva mobile risulta effettuato prima dell'1 gennaio 2018.
2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

ART. 18 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

ART. 19 RINVIO

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 8/2003.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di incentivo e la documentazione prevista dal Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione delle domande di incentivo.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7, del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di Attività ricreative e sportive; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di Attività ricreative e sportive; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla esibizione della domanda o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione dei dati relativi alla domanda in caso di concessione dell'incentivo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

ART. 21 NOTE INFORMATIVE

1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio attività ricreative e sportive – via Milano, 19 – 34132 Trieste

PEC: cultura@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosella Bianca Longallo (0403773422)

Responsabile dell'istruttoria: Diana Chiummino (0403775751)

Tabella 1

ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E DI TRASPORTO

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
A) CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI – 15/18			
1. Tipologia Associazione / Società sportiva	2	a) Associazione / società sportiva dilettantistica iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI	2
2. Numero atleti tesserati della Associazione / Società sportiva - desunto dall'ultimo tesseramento effettuato (il tesseramento deve avere durata almeno semestrale)	3	a) fino a 100	1
		b) da 101 a 200	2
		c) oltre 200	3
3. Percentuale atleti tesserati di età pari o inferiore a 25 anni - desunta dall'ultimo tesseramento effettuato	3	a) da 10% a 50%	1
		b) da 51% a 80%	2
		c) oltre 80%	3
4. Rapporto atleti / istruttori	3	a) >30 (più di 30 atleti per ogni istruttore)	1
		b) <=30 > 10 (da 11 a 30 atleti per ogni istruttore)	2
		c) <=10 (massimo 10 atleti per ogni istruttore)	3
5. Attrezzature	4	a) attrezzature necessarie per l'adeguamento a nuove omologazioni stabilite dalle relative Federazioni	2
		b) acquisto di nuovi autoveicoli per il trasporto di atleti e/o tecnici	2
B) CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI - 3/18		Grado di necessità e di urgenza desumibile anche dal monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali, valutato dalla Commissione ex articolo 12	da 0 a 3
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		18	

Tabella 2

ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
A) CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI – 13/13			
1. Tipologia Associazione / Società sportiva	2	a) Associazione / società sportiva dilettantistica iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI	2
2. Numero atleti tesserati della Associazione / Società sportiva - desunto dall'ultimo tesseramento effettuato (il tesseramento deve avere durata almeno semestrale)	3	a) fino a 100	1
		b) da 101 a 200	2
		c) oltre 200	3
3. Percentuale atleti tesserati di età pari o inferiore a 25 anni - desunta dall'ultimo tesseramento effettuato	3	a) da 10% a 50%	1
		b) da 51% a 80%	2
		c) oltre 80%	3
4. Rapporto atleti / istruttori	3	a) >30 (più di 30 atleti per ogni istruttore)	1
		b) <=30 > 10 (da 11 a 30 atleti per ogni istruttore)	2
		c) <=10 (massimo 10 atleti per ogni istruttore)	3
5. Attrezzature	2	a) attrezzature necessarie per l'adeguamento a nuove omologazioni stabilite dalle relative Federazioni	2
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		13	